

TAR LAZIO
Sezione I Bis
Roma

Ad istanza degli Avv.ti Roberto Modena ed Angela Maria Schwarzenberg, difensori del Ten. Col. Paolo BERTOIA, titolare del ricorso attualmente pendente avanti la Sez. I bis del TAR Lazio con il numero di ruolo 3523/02 proposto nei confronti del Ministero della Difesa e del Col. Antonio Masciarelli, per l'annullamento dell'esito del giudizio di avanzamento a scelta al grado di Colonnello per l'anno 2001 di cui al provvedimento prot. n. DGPM/II/4/I/2308/P12 del Ministero della Difesa - Direzione Generale del Personale Militare II Reparto - 4^a Divisione - I Sezione d.d. 13 giugno 2001, in base al quale l'Ufficiale, pur essendo stato ritenuto idoneo all'avanzamento a scelta al grado superiore di Colonnello, non è stato iscritto in quadro, avendo ottenuto p. 27,21 e risultando collocato al 281° posto della graduatoria di merito in quanto ritenuto affetto da "Violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 26 della Legge n. 1137/55, così come integrata dal D.M. n. 571/93 nonché del D.Lgs.vo n. 490/97 così come modificato dal D.Lgs.vo n. 216/2000. Eccesso di potere in senso relativo per sviamento, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, travisamento delle risultanze documentali, erronea valutazione dei presupposti ed incompletezza e/o irregolarità della documentazione caratteristica del ricorrente" ragione per la quale si chiedeva l'accoglimento del ricorso con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato con riferimento alla deteriore valutazione del ricorrente rispetto al collega citato (iscritto in quadro a differenza del ricorrente), doglianze e conclusioni ribadite con motivi aggiunti d.d. 21

gennaio 2003 redatti a seguito della disamina della documentazione ottenuta in adempimento dell'o.p. n. 158/02 con i quali si eccepivano gli ulteriori vizi di “violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 23 e 26 della Legge n. 1137/55 – così come integrata dal D.M. n. 571/93 – nonché del D.Lgs.vo n. 490/97 e successive modifiche (D.Lgs.vo n. 216/00). Eccesso di potere in senso relativo per disparità di trattamento, illogicità, ingiustizia manifesta, contraddittorietà per erronea valutazione dei presupposti e delle risultanze documentali nonché incompletezza e/o irregolarità della documentazione caratteristica del ricorrente. Illegittima precostituzione dei punteggi e delle motivazioni degli stessi, riferiti al ricorrente”, al fine di integrare il contraddittorio, in ottemperanza a quanto statuito con la sentenza n. 5332 d.d. 28 marzo – 11 giugno 2007 della Sez. I bis del TAR Lazio nei confronti dei Colonnelli Agostino BIANCAFARINA, Gianfranco Pio ROSSI, Flaviano GODIO, Federico BONATO, Claudio Stefano BERTO, Giovanni ARMENTANI, Antonio ZAMBUCO, Luigi Paolo SCOLLO, Franco PRIMICERJ, Giovanni PETROSINO, Giuseppe Maria GIONTI, Alessandro SILVESTRI, Mario Carlo CHIUSAROLI, Silvestro MACCARIELLO, Giuseppe GIANNUZZI, Federico Giovanni Michele D'APUZZO, Bruno BUCCI, Raffaele D'AMBROSIO, Claudio Ernesto VERCELLOTTI, Alessandro MAURIELLO, Antonio DI BELLO, Giovanni SAVARESE, Filippo MAZZONE, Giovanni MUSSO, Angelo CASSANO, Roberto TORO, Sergio Felice LEPORE, Maurizio LENZI, Giulio CARLETTI, Orazio LO FARO, Maurizio SULIG, Giuseppe ZOTTO, Carmelo ABISSO, Luigi VIVONA, Gianfranco PIZZINELLI, Federico RALLI, Mario GIAMMEI,

Marcello BONATESTA, Luciano ZUCCARINI, Giampiero CHERCHI, Luigi PROVENZANO, Eduardo FRISELLA, Emanuele BAVARO, Giuseppe ROSSITTI, Antonino NANIA, Giuliano TITTARELLI, Paolo LEOTTA, Francesco PASCALE, Mauro SETACCIOLI, Francesco MAURICI, Enzo CIORRA, Francesco Pio LOIODICE, Giorgio MARTI, Francesco DE LUCA, Claudio GIOVANNETTI, Giuliano PIANCASTELLI, Giorgio OLOCCO, Pasquale DONVITO, Antonio TUCCIARONE, Francesco PERSANO, Fabio TODDE, Adriano TREVISAN, Luigi VILLANI, Ivano RODELLA, Michele BARILE, Tonino TRULLI, Stefano DURANTE, Paolo GIANNELLA, Francesco Paolo ROMANAZZI, Antonio GNASSO, tutti collocatisi in posizione migliore rispetto al ricorrente ed iscritti in quadro nel giudizio di avanzamento contestato, con invito ai su citati Ufficiali a costituirsi nei tempi e secondo le formalità di legge nel predetto giudizio n. 3523/02.

Si dichiara che il presente procedimento non è soggetto al contributo integrativo in quanto esente da qualsiasi imposta o tassa in ragione della materia trattata ai sensi dell'art. 9 comma 8 della legge n. 488/99 (pubblico impiego).

Roma, 12 settembre 2007


(Avv. Roberto Modena)


(Avv. Angela Maria Schwarzenberg)